

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

38121 Trento - Via Berlino, 10 - Tel. +39 0461 212611 - Fax +39 0461 234976

Autostrada del Brennero S.p.A.

Protocollo 582/22

Del 10/01/2022 Uscita



Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la
qualità dello Sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
PEC: cress@pec.minambiente.it

e, p.c. Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i
sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi
e statistici
Direzione Generale per le strade e le autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la
vigilanza sui contratti concessori autostradali
PEC: dg.strade@pec.mit.gov.it

Regione del Veneto
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
PEC:
valutazioniambientalisupportoorganizzativo@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: (ID: 6189] procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006 e Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017. Autostrada A22 "del Brennero" - realizzazione della terza corsia nel tratto compreso tra Verona nord (km 223) e l'intersezione con l'autostrada A1 (km 314).

Considerazioni riguardo alla nota prot. 577175 del 10/12/2021 della Regione del Veneto.

In relazione al procedimento in oggetto, è pervenuta a questa Società la nota prot. 577175 con la quale la **Regione del Veneto**, ha formulato e sottoposto all'attenzione di codesta Amministrazione Competente una serie di richieste di integrazioni e approfondimenti.

Con il **numero 4** della nota la Regione, chiede approfondimenti relativamente a quanto segue:

Quadro di riferimento ambientale – Aspetti naturalistici:

4. Dovrà essere previsto che le aree di cantiere e i bacini di laminazione andranno localizzati ad una distanza adeguata dai complessi boscati limitrofi all'impalcato autostradale (alcuni dei quali censiti come garzaie: (i boschi" c/o Povegliano Veronese, "Fosso Rabbioso-Rio Condotta" v/o Nogarole Rocca) e dai fontanili e relative rogge.

Risposta.

Con il punto 4. della nota si chiede un approfondimento riguardo ad un'ipotetica incidenza negativa (sottrazione di luoghi di nidificazione, disturbo) per effetto delle aree di cantiere o dei



previsti bacini di laminazione, nei confronti delle specie nidificanti nei luoghi censiti come "garzaie" – ossia come luoghi di nidificazione degli ardeidi – che sono presenti nei pressi. Su tali aspetti è stato condotto l'approfondimento richiesto, del quale di seguito si espongono i punti principali.


Dalla consultazione dei report annuali "Censimento garzaie del Triveneto", si è potuto accertare che le uniche garzaie nei pressi del tratto autostradale che è oggetto di intervento sono quelle denominate "Fosso Rabbioso-Rio Condotto" e "I Boschi". Nelle vicinanze del tratto autostradale non risultano esservene altre.

Le posizioni delle garzaie censite nei report annuali "Censimento garzaie del Triveneto" sono quelle riportate nel seguente stralcio tratto dal documento relativo all'anno 2019 (la prima e la terza delle righe riportate).

VR	Nogarole Rocca	Fosso Rabbioso - Rio Condotto	45°15'18"	10°51'35"
VR	Peschiera del Garda	Laghetto del Frassino	45°26'02"	10°40'03"
VR	Povegliano Veronese	I Boschi	45°18'47"	10°54'10"

Censimento delle garzaie del Triveneto (Veneto, Trento, Bolzano e Friuli-Venezia Giulia) - anno 2019 38


Come emerge chiaramente dalle seguenti immagini, le due garzaie esistenti nei pressi, risultano trovarsi entrambe a distanza di diverse centinaia di metri dai punti in cui sono previsti i bacini di laminazione o le aree di cantiere.



[https://www.google.it/maps/place/45°15'18.0"N+10°51'35.0"E/@45.2546375,10.8692494,1139m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x10ca028b169ff7518m2!3d45.25514!3d10.8597222](https://www.google.it/maps/place/45°15'18.0) 2/2

: garzaia "Fosso Rabbioso-Rio Condotto". : previsto bacino di laminazione

Per la garzaia "Fosso Rabbioso-Rio Condotto" si osserva inoltre che c'è la schermatura dell'autostrada tra l'area del previsto bacino e il boschetto che si sviluppa lungo il fosso (tra l'altro l'area con maggiore presenza di colonie si trova nella parte più distale dall'autostrada dove la copertura arborea è più densa).



[https://www.google.it/maps/place/45°18'47.0"N+10°54'10.0"E/@45.3126029,10.9062325,1138m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd0bb60a4fe05f9a018m2!3d45.3130556!4d10.9027778](https://www.google.it/maps/place/45°18'47.0) 2/4

: garzaia "I Boschi". : previsti bacini di laminazione e aree di cantiere


Per tutti i previsti bacini e le previste aree di cantiere, le aree interessate dai lavori non sono attualmente coperte da boschi o alberature. La realizzazione dei bacini non comporta dunque alcun taglio di vegetazione, ma solo la trasformazione di aree che attualmente risultano a prato o a seminativo.

Il progetto (come emerge dall'elaborato grafico A2.10.2 di cui si mostra di seguito uno stralcio) prevede unicamente la creazione di piccoli invasi con modesti arginelli in terra che verranno inerbiti e piantumati nella parte esterna; gli angoli degli appezzamenti interessati verranno anch'essi piantumati. Non si prevede pertanto di rendere artificiali aree con caratteristiche di elevata naturalità.

Gli usi futuri delle aree comprendono solamente la normale manutenzione dei bacini di laminazione e del relativo verde di ambientazione e non arrecheranno dunque alcun disturbo agli ardeidi. Al contrario, la saltuaria presenza di acqua all'interno dei bacini potrà costituire un fattore attrattivo per l'avifauna, in specie aironi, garzette, nittocore, diventando un valore ecologico aggiunto in un contesto ambientale molto antropizzato e banalizzato. La presenza umana nelle aree è destinata ad essere meno frequente ed intensa di quella delle aree agricole attuali.

Per quanto riguarda il rumore generato in fase di cantiere, occorre considerare che le aree oggetto di intervento sono ubicate in stretta adiacenza all'asse autostradale, che costituisce una fonte di rumore preesistente e dominante rispetto al cantiere, che i lavori avranno una durata limitata nel tempo, e che queste garzaie si trovano nei pressi di un'autostrada e attorniate da aree agricole dove le lavorazioni sono continue e rumorose. Se ne deduce che il

disturbo da rumore in fase di cantiere è relativo ed è pertanto possibile escludere che per effetto degli interventi di progetto si generi un disturbo significativo per le garzaie.



Stralcio dalla Tavola di progetto A2.10.2

In conclusione, sulla base dell'approfondimento condotto, si è potuto accertare che i previsti usi temporanei come area di cantiere e la realizzazione dei bacini di laminazione risultano localizzati a distanze sufficienti dai complessi boscati, alcuni dei quali censiti come garzaie, tali da non generare incidenze negative.

Con il **numero 5** della nota di richiesta integrazioni/approfondimenti la Regione, chiede un supplemento di studio relativamente a quanto segue:



Quadro di riferimento ambientale – Aspetti naturalistici:

5. Si dovrà prevedere l'ubicazione dei bacini di laminazione evitando l'interferenza con le aree classificate dal PTRC vigente come "Foresta ad alto valore naturalistico", in particolare riguardo i bacini n. 7 in Comune di Villafranca e n. 13 in Comune di Povegliano Veronese."


Risposta.

Sono stati condotti gli approfondimenti richiesti al fine di assicurare che non si creeranno interferenze fra la tutela stabilita dal PTRC per le "Foreste ad alto valore naturalistico" e gli interventi previsti nel progetto.

Area del bacino n. 13 in Comune di Povegliano Veronese (al km 239)



Come emerge dal confronto tra la previsione di PTRC e l'ortofoto – che è di data recente e mostra la situazione attuale – l'area con il vincolo di PTRC (indicata nell'ortofoto con contorno rosso) risulta essere solo in parte coperta da vegetazione forestale. La zona vicina all'A22 non è boscata: si tratta di un prato già collegato mediante una rampa alla piattaforma autostradale. L'intervento di progetto si pone in coerenza con la previsione di PTRC, in quanto, come già dettagliatamente illustrato nella risposta al punto precedente, la realizzazione del bacino avverrà nell'area attualmente a prato e non comporta dunque alcun taglio di vegetazione.



La posizione del previsto bacino, in adiacenza all'A22 e alla fossa presente lungo il confine nord dell'appezzamento (e dunque nella zona a prato), è confermata anche dall'estratto dell'elaborato di progetto 1.4.2 riportato qui sopra.

Il progetto (come emerge dall'elaborato grafico A2.10.2 già presente a pag. 4 della presente nota) prevede unicamente la creazione di un piccolo invaso con modesti arginelli in terra che verranno inerbiti e piantumati nella parte esterna; gli angoli dell'appezzamento interessato verranno anch'essi piantumati. L'intervento pertanto non prevede una trasformazione nel senso di un'accentuata artificializzazione, ma al contrario l'incremento della dotazione vegetale (piantumazione delle zone perimetrali dell'appezzamento). Anche la saltuaria presenza di acqua all'interno del bacino potrà costituire un fattore attrattivo per l'avifauna, diventando un valore ecologico aggiunto in un contesto ambientale molto antropizzato e banalizzato.

La realizzazione del bacino di laminazione n. 13 in Comune di Povegliano Veronese (al km 239), non contrasta dunque con la previsione di PTRC della "Foresta ad alto valore naturalistico" né con le relative norme tecniche le quali prevedono, per l'appunto, anche la possibilità di realizzare all'interno di tali zone interventi afferenti al consolidamento della sede stradale, e dunque anche alla difesa idrogeologica relativa alle strade, attuati con tecniche a basso impatto ambientale.

CAPO II

SISTEMA DEL SUOLO AGROFORESTALE


ARTICOLO 12 - Foreste e spazi aperti ad alto valore naturalistico

1. La Regione riconosce, nella Tav. 01a, le foreste, le quali rivestono un alto valore naturalistico e assolvono a finalità idrogeologiche, ambientali, paesaggistiche e socio-economiche.
2. La Regione incentiva il ripristino degli spazi aperti e infraperti afferenti le foreste e la conservazione degli ambienti seminaturali, quali prati, ex-coltivi, pascoli di media e alta montagna, al fine di garantire la biodiversità e la manutenzione del territorio, attraverso una gestione tradizionale a salvaguardia delle caratteristiche storiche del paesaggio agro - forestale.
3. Le attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, in particolare quelle svolte nei territori classificati montani, costituiscono fattore indispensabile di sviluppo del settore forestale e di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni locali.
4. Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, limitatamente alla necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, la stabilità dei versanti e la realizzazione di interventi localizzati di consolidamento della sede stradale, sono sempre ammessi gli interventi di consolidamento della sede stradale attuati con tecniche a basso impatto ambientale o afferenti a metodiche di ingegneria naturalistica.


Stralcio dalle norme tecniche del PTRC: art. 12

Si evidenzia altresì che la presenza di piccoli specchi d'acqua con sponde in terra costituisce un elemento tipico del paesaggio rurale e che pertanto l'intervento si pone in coerenza con la salvaguardia delle caratteristiche storiche del paesaggio agro-forestale, un ulteriore elemento di coerenza con le norme del PTRC

Area del bacino n. 7 in Comune di Villafranca (al km 230)



In questo caso dal confronto tra la previsione di PTRC e l'ortofoto emerge che l'area con il vincolo di PTRC (verde scuro nell'immagine in alto) è interamente coperta da vegetazione arboreo-arbustiva e coincide con la parte inferiore della scarpata autostradale. L'appezzamento attiguo ad est, fisicamente collocato in una depressione (ex cava), non è interessato dal vincolo di "Foresta" e non è boscato: si tratta di un prato.



L'intervento di progetto per la realizzazione del bacino interessa principalmente il prato ma lambisce anche la scarpata boscata (qui sopra è riportato uno stralcio dal progetto con la prevista posizione del bacino). In fase di progettazione esecutiva l'intervento verrà dunque adeguato nell'esatta definizione dell'intervento lungo il margine ovest, al fine di non interessare aree boscate ed assicurare così anche in questo caso piena coerenza con la previsione di PTRC.

Con i numeri 6 e 8 della richiesta di integrazioni/approfondimenti, la Regione rileva quanto segue:

Illuminazione

Si riscontra la mancanza di:

6. certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della L.R 17/09, prevista all'art. 7, comma 2 della legislazione.

[...]

8. un progetto illuminotecnico con i documenti attestanti la conformità e il rispetto della legge regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le linee guida Arpav [...]

Risposta:

in considerazione della continua evoluzione tecnologica nel settore impiantistico e dei tempi previsti per il complesso ed articolato iter di approvazione del progetto, che porteranno all'esecuzione degli impianti solo fra diversi anni, la necessaria documentazione che attesti la conformità del progetto alla legge regionale, sarà emessa contestualmente alla redazione del progetto esecutivo (PE) degli impianti, tenendo altresì presenti le norme tecniche di settore più aggiornate, vigenti nel momento della redazione del PE.

Con il numero 9 della richiesta di integrazioni/approfondimenti, la Regione rileva quanto segue:

Impatto acustico

9. Sarebbe opportuno estendere lo studio acustico della sorgente infrastrutturale anche al periodo diurno

Risposta:

Le mappe relative al periodo diurno sono comprese negli allegati allo studio di impatto ambientale da ARU-01 a ARU-12.

Con il numero 19 della richiesta di integrazioni/approfondimenti, la Regione rileva quanto segue:

Atmosfera

19. La qualità dell'aria è descritta in base alle misure del 2018, che è stato un anno molto favorevole alla dispersione dal punto di vista meteo. In base a un principio cautelativo dovrebbe essere considerato l'anno, tra gli ultimi 5, con gli indicatori di Q/A peggiori, con particolare riferimento agli indicatori al PM10 e PM2,5 riportati nelle sezioni di Q/A pubblicate annualmente sul sito dell'Agenzia

Risposta:

La scelta di analizzare lo stato della qualità dell'aria attuale in base agli ultimi dati disponibili durante la redazione dello scenario di ante operam dello studio, ossia quelli relativi al 2018, è legata alla consapevolezza che nel bacino padano si assiste da tempo ad una tendenziale riduzione dei livelli di inquinamento, meno marcata negli ultimi anni. In coerenza a tale assunzione nell'ambito di studi previsionali a medio e lungo termine il dato più recente risulta ragionevolmente rappresentativo dei livelli di fondo che ci si può aspettare nel futuro.

Si riporta nel seguito l'andamento delle concentrazioni relative agli inquinanti maggiormente critici in relazione all'inquinamento da traffico veicolare (Ossidi di Azoto e Polveri) registrate dal 2005 e 2019 e documentate dalla "Relazione sulla qualità dell'aria - Anno 2019 - Provincia di Verona", relazione più aggiornata disponibile sul sito di ARPA Veneto (<https://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-verona/aria/rapporti-annuali-qualita-dellaria>).

Analizzando gli andamenti della media annuale di NO2 e di Pm10 appare evidente il trend di riduzione delle concentrazioni, maggiormente marcato tra il 2005 e il 2015, sul quale si inseriscono inevitabilmente oscillazioni riconducibili alle condizioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

I valori relativi al 2018, seppur condizionati da condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti, risultano sostanzialmente allineati con quanto rilevato nel 2019.




Figura 26. Concentrazione media di NO₂ nelle stazioni della provincia di. Evoluzione temporale nel periodo dal 2005 al 2019. La linea rossa indica il limite normativo per la concentrazione media annua di NO₂, pari a 40 µg/m³.




Figura 22. Valore medio della concentrazione di PM₁₀ (µg/m³) in varie stazioni della provincia di Verona. Evoluzione temporale nel periodo dal 2005 al 2019. La linea rossa indica il limite normativo per la concentrazione media annua di PM₁₀, pari a 40 µg/m³.




Figura 23. Numero di superamenti del limite di 50 µg/m³ per la concentrazione di PM₁₀ nelle stazioni della provincia di Verona. Evoluzione temporale nel periodo dal 2005 al 2019. La linea rossa indica il limite normativo per il numero di superamenti della concentrazione media giornaliera di 50 µg/m³ per il PM₁₀, pari a 35 superamenti.

Si ritiene infine importante sottolineare che l'impostazione generale dello studio, trattandosi di un'autostrada in esercizio e non di una nuova infrastruttura, ha concentrato la propria attenzione nel confrontare in termini emissivi lo scenario tendenziale (in assenza di progetto) e quello progettuale evidenziando una sostanziale invarianza delle emissioni. Inoltre sono state effettuate delle valutazioni modellistiche di dettaglio che hanno consentito di confrontare i livelli di concentrazioni allo stato attuale e progettuale direttamente riconducibili all'infrastruttura oggetto di approfondimento, documentando, per lo scenario progettuale futuro, una significativa riduzione delle concentrazioni determinata prevalentemente dal fisiologico rinnovo del parco veicolare.

Entrambe le succitate conclusioni dello studio non risultano inficiate da eventuali livelli di concentrazioni allo stato attuale superiori a quelli documentati nello studio.

Con il numero 20 della richiesta di integrazioni/approfondimenti, la Regione rileva quanto segue:

Atmosfera

Relativamente ai limiti della qualità dell'aria, il riferimento normativo, e di conseguenza le relative mappe e tabelle, della zonizzazione del Veneto è precedente alla revisione della zonizzazione approvata con D.G.R. n. 1855 del 29/12/2020

Risposta:

Si prende atto della nuova Zonizzazione relativa alla qualità dell'aria della Regione Veneto. Come riportato sul sito di Arpa Veneto (<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/valutazione-qualita-dellaria>):

"La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha previsto la definizione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Sono stati individuati i seguenti 5 agglomerati:

- *Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;*
- *Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;*
- *Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni dell'area metropolitana;*
- *Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli;*
- *Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana.*

L'analisi della meteorologia e della climatologia tipiche della regione e della base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2015, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria (ora Unità Organizzativa Qualità dell'Aria), sono state alla base della definizione delle zone al di fuori degli agglomerati. Le informazioni meteorologiche ed emissive sono state incrociate con i dati di qualità dell'aria del quinquennio 2015-2019, per ottenere una fotografia completa dello stato di qualità dell'aria della Regione. Sulla base di questo strutturato insieme di informazioni sono state individuate le zone denominate:

- *Prealpi e Alpi;*
- *Fondovalle;*
- *Pianura;*
- *Zona Costiera e Colli."*

Nella figura seguente si riportano le due zonizzazioni a confronto.


Adeguamento Rete Aria al D. Lgs. 155/2010 Tipologia stazioni di misura

Rete Aria - Tipologia stazioni

- urban traffic
- urban background
- suburban background
- rural background
- ▲ Industrial
- Province

Zonizzazione ai sensi del D.Lgs. 155/2010

- IT0508 Agglomerato_Venezia
- IT0509 Agglomerato_Treviso
- IT0510 Agglomerato_Padova
- IT0511 Agglomerato_Vicenza
- IT0512 Agglomerato_Verona
- IT0513 Pianura_Capoluogo_Bassa_Pianura
- IT0514 Bassa_Pianura_Colli
- IT0515 Prealpi_Alpi
- IT0516 Valbelluna



t

Zonizzazione Veneto


approvata con DGRV 1855/2020
in vigore dal 1 gennaio 2021

Zone

- IT0517 - Agglomerato di Venezia
- IT0518 - Agglomerato di Treviso
- IT0519 - Agglomerato di Padova
- IT0520 - Agglomerato di Vicenza
- IT0521 - Agglomerato di Verona
- IT0522 - Pianura
- IT0523 - Zona Costiera e Colli
- IT0524 - Zona Pedemontana
- IT0525 - Prealpi e Alpi
- IT0526 - Fondovalle



0 10 20 30 40 50 km



Nella tabella seguente si mettono a confronto gli azionamenti dei territori comunali interessati dal tracciato dell'opera previsti nelle due zonizzazioni.

COMUNI INTERESSATI DALL'OPERA					
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLE ZONIZZAZIONI REGIONALI					
N°	Regione	Provincia	Comune	Classificazione DGRV2130/2012	Classificazione DGRV 1855/2020
1	Veneto	Verona	Pescantina	Agglomerato Verona	Agglomerato Verona
2	Veneto	Verona	Bussolengo	Agglomerato Verona	Agglomerato Verona
3	Veneto	Verona	Sona	Agglomerato Verona	Agglomerato Verona
4	Veneto	Verona	Verona	Agglomerato Verona	Agglomerato Verona
5	Veneto	Verona	Sommacampagna	Agglomerato Verona	Agglomerato Verona
6	Veneto	Verona	Castel d'Azzano	Agglomerato Verona	Agglomerato Verona
7	Veneto	Verona	Villafranca di Verona	Agglomerato Verona	Agglomerato Verona
8	Veneto	Verona	Povegliano Veronese	Pianura e capoluogo bassa pianura	Pianura
9	Veneto	Verona	Vigasio	Pianura e capoluogo bassa pianura	Pianura
10	Veneto	Verona	Mozzecane	Pianura e capoluogo bassa pianura	Pianura
11	Veneto	Verona	Nogarole Rocca	Pianura e capoluogo bassa pianura	Pianura
12	Veneto	Verona	Trevenzuolo	Pianura e capoluogo bassa pianura	Pianura

La delibera di approvazione della nuova zonizzazione evidenzia che:

Nel complesso si può affermare che la ratio della nuova zonizzazione non è mutata rispetto a quella vigente, ma ha aumentato, in base allo stato dell'arte delle conoscenze, il grado di rappresentatività delle "zone" rispetto allo strutturato fenomeno dell'inquinamento atmosferico.

Considerato che le polveri costituiscono l'inquinante più critico per il Veneto, soprattutto in relazione al superamento del valore limite giornaliero del PM10, rispetto alla zonizzazione precedente, sono stati utilizzati anche i dati di concentrazione di PM10 stimati con il modello SPIAIR implementato dal Servizio Osservatorio Aria di ARPAV.

In particolare, sono state stimate le concentrazioni di PM10 degli ultimi cinque anni in una griglia a maglia quadrata con lato pari a 4 km. Dalle stime è emersa un'area con un gradiente delle concentrazioni di PM10 corrispondente all'area pedemontana, intermedia tra l'area di montagna e quella di pianura. Tale area è stata quindi disgiunta dalla zona di pianura e denominata "Zona Pedemontana".

Come evidenziato in tabella, nessuno dei Comuni attraversati dall'A22 ricade nella Zona Pedemontana ma tutti afferiscono o all'Agglomerato di Verona o alla Zona di Pianura.

Si può pertanto concludere che le considerazioni sviluppate nell'ambito dello studio, pur considerando la Zonizzazione precedente, rimangono nella sostanza tutt'ora valide.

Con i numeri 24 e 25 della richiesta di integrazioni/approfondimenti, la Regione rileva quanto segue:

Acque superficiali

24. Relativamente a possibili impatti dell'opera sulle acque superficiali, si riscontra che le operazioni maggiormente impattanti sono quelle da realizzare in prossimità degli alvei dei corsi d'acqua o all'interno di essi. Tali fasi, seppur di carattere momentaneo e limitate nel tempo, potrebbero sviluppare conseguenti fenomeni di aumento della torbidità e di alterazioni chimico fisiche nella qualità delle acque. Pertanto, devono essere attuate le seguenti buone pratiche, da inserire all'interno del sistema di gestione ambientale del cantiere.
- concentrare i lavori in alveo a livello di cronoprogramma, in modo da limitare nel tempo tale attività;
 - adottare accorgimenti per ridurre gli impatti delle lavorazioni sul corpo idrico interessato;
 - ottimizzare l'organizzazione del lavoro ad un punto tale da consentire l'esecuzione di più interventi contemporaneamente;
 - rispettare il calendario delle riproduzioni delle specie ittiche ed anche quello delle migrazioni, in parte sovrapponibile, prevedendo le opportune misure di salvaguardia e/o ripristino.
25. Per quanto riguarda le opere provvisorie di isolamento dell'area di cantiere in alveo, essenziali per prevenire l'intorbidimento dell'acqua ed eventuali sversamenti in acqua di sostanze pericolose impiegate negli interventi, dovrebbero essere previsti ed adottati opportuni accorgimenti e soluzioni, che faranno parte del sistema di gestione ambientale del cantiere. L'isolamento dell'area potrà essere garantito con la sua impermeabilizzazione, ricorrendo alla realizzazione di ture in materiale inerte o al posizionamento di ture gonfiabili temporanee, all'occorrenza rimovibili in tempi rapidi.

Risposta:

Le buone pratiche finalizzate a prevenire possibili impatti dell'opera sulle acque superficiali, saranno parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) del cantiere. La relativa formalizzazione verrà predisposta in una più avanzata fase di avanzamento dell'iter che condurrà alla realizzazione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, con il necessario coinvolgimento dell'impresa esecutrice, in modo da poter efficacemente definire i ruoli e le responsabilità per l'implementazione, da parte dell'organizzazione, delle misure definite nel SGA.

Le opere provvisorie nonché eventuali ulteriori misure e soluzioni operative finalizzate a prevenire impatti sulle acque verranno definite durante la fase della progettazione della cantierizzazione di dettaglio e coordinate con il relativo SGA di cantiere.

* * *

Con il numero 27 della richiesta di integrazioni/approfondimenti, la Regione rileva quanto segue:

Terra e rocce

27. La pratica della stabilizzazione a calce non è prevista dal DPR n. 120/2017 tra le normali pratiche industriali; può però essere effettuata se il proponente valuta l'impatto ambientale che tale trattamento può comportare sulle varie matrici ambientali dell'ambiente. Si richiede di evidenziare il rispetto del PUT a quanto indicato nelle "Linee guida (LG) sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS)" emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) indicando, in particolare, il rispetto dei requisiti riportati per la realizzazione di trattamento a calce come normale pratica industriale (capitolo 6.5 delle LG SNPA e dell'allegato 1) durante ogni fase di esecuzione dei lavori di stabilizzazione a calce. Si chiede inoltre al proponente di produrre un protocollo operativo, previa condivisione con l'Agenzia di riferimento, delle operazioni di trattamento a calce previste, che dia evidenza dei seguenti punti:
- Attrezzature utilizzate
 - Preparazione del materiale da trattare
 - Spandimento del legante

- Miscelazione – modalità di esecuzione
- Trasporto nel sito di utilizzo
- Stesa
- Compattazione
- Controlli da effettuare sul materiale
- Misure per la mitigazione degli effetti sulla qualità dell'aria
- Misure per la mitigazione degli effetti sulla qualità delle acque
- Prevenzione del dilavamento della calce dal piano di posa in caso di forte pioggia
- Prevenzione del dilavamento della calce dal piano di posa in presenza di acque sotterranee con soggiacenza prossima al piano campagna
- Prevenzione della percolazione all'interno del rilevato
- Acque prodotte dall'uso dei nebulizzatori
- prevenzione del rilascio accidentale di calce in corpi idrici
- Controlli e registrazioni
- Monitoraggio delle condizioni Meteo: rilievo anemometri e pluviometrici
- Verifica della permeabilità del rilevato

Risposta:

Relativamente alla richiesta di evidenziare il rispetto delle "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo " emanate dal SNPA si comunica che è in corso un aggiornamento del PUT, la cui versione revisionata verrà a breve trasmessa.

Relativamente alla formalizzazione del "protocollo operativo" dettagliatamente articolato come esposto e alla preventiva formale condivisione dello stesso con l'Agenzia di riferimento, si osserva che questi ulteriori passaggi dovrebbero essere ammessi in una più avanzata fase di avanzamento dell'iter che condurrà alla realizzazione dell'opera, tenuto conto:

- del fatto che nel caso in esame il Proponente risulta essere condizionato nella propria azione dalle complesse e articolate procedure che regolamentano i singoli passaggi dell'iter che porterà all'esecuzione dell'opera;
- dei tempi previsti per il complesso ed articolato percorso amministrativo che porterà all'eseguibilità del progetto (rinnovo della valutazione di compatibilità ambientale; definizione delle prescrizioni; ottemperanza alle prescrizioni concernenti la fase di ante operam; progettazione esecutiva; definizione del quadro concessorio; approvazione del progetto dell'intervento ai sensi della concessione; pubblica utilità; espropri; scelta dei contraenti per la fase esecutiva) che porteranno all'esecuzione dei lavori solo fra diversi anni;
- della continua evoluzione delle tecniche e delle procedure di controllo;
- della necessità di coordinare la stesura del protocollo con il Sistema di Gestione Ambientale e con le procedure organizzative dell'esecutore;
- della necessità, come espressamente richiesto, di condividere tale protocollo con l'Agenzia regionale e dei tempi burocratici necessariamente correlati a tale condivisione;
- dei rigidi tempi definiti per l'istruttoria del procedimento di VIA, anteriore all'emissione del provvedimento;
- della possibilità di prescrivere nel provvedimento di VIA, la presentazione del protocollo in una più avanzata fase di avanzamento dell'iter (prima dell'avvio dei lavori afferenti alla stabilizzazione a calce), condizionando la possibilità di eseguire i lavori ad un successivo assenso o verifica favorevole da parte dell'Autorità.

Si chiede pertanto a codesta Autorità Competente di voler ammettere la presentazione del suddetto "protocollo operativo" nonché la preventiva formale condivisione dello stesso con

l'Agenzia di riferimento, in una più avanzata fase di avanzamento dell'iter che condurrà alla realizzazione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori.

* * *

Con il numero 28 della richiesta di integrazioni/approfondimenti, la Regione rileva quanto segue:

Terra e rocce

28. In riferimento a quanto riportato a pag. 68 del Piano di utilizzo, non viene dettagliato dal proponente il modo in cui si intende assicurare l'assenza di dispersione in atmosfera di polveri dai sottoprodotti depositi in cumulo.

Risposta:

Le buone pratiche operative per limitare la dispersione in atmosfera di polveri dai materiali depositi in cumulo, sono illustrate nel paragrafo 7.4.7.1.5 della Relazione generale (parte 2) del SIA. Nel paragrafo 7.4.7.1.10 si prevede inoltre la predisposizione di un dettagliato Piano Operativo di Controllo delle polveri in una più avanzata fase di avanzamento dell'iter di progettazione.

La formalizzazione del Piano Operativo di Controllo delle polveri, tenuti presenti il livello di dettaglio richiesto e l'opportunità di coordinare la stesura del protocollo con il Sistema di Gestione Ambientale e con le procedure organizzative dell'esecutore, come esposto nella Relazione Generale del SIA è prevista in una più avanzata fase di avanzamento dell'iter che condurrà alla realizzazione dell'opera.

* * *

Con il numero 36 della richiesta di integrazioni/approfondimenti, la Regione rileva quanto segue:

Piano di Monitoraggio Ambientale

36. Si chiede di presentare contestualmente al PMA, per le diverse componenti ambientali, il Piano delle Mitigazioni Ambientali che il proponente intende adottare per limitare gli impatti in fase di corso d'opera e per verificare l'efficacia in fase di post operam, da concordare preventivamente con ARPAV e verificandone nel contempo la coerenza con le indicazioni per la tutela paesaggistica ed ambientale previste nel Piano Regionale Trasporti.

Risposta:

Le mitigazioni relative alla fase "in corso d'opera" sono riportate negli elaborati di progetto e in quelli del SIA (Relazione generale, parte seconda, capitolo 7 "Analisi degli impatti e definizione delle misure di mitigazione") e ricomprendono, a titolo esemplificativo, barriere acustiche provvisorie presso cantieri di deposito; modalità di gestione delle acque meteoriche dei piazzali di cantiere; misure per evitare la dispersione delle polveri.

L'ulteriore approfondimento delle misure di mitigazione ad un livello operativo e coordinato con opportune procedure operative è stato oggetto delle considerazioni esposte nelle risposte alle richieste n. 24 (Sistema di Gestione Ambientale del cantiere) n. 27 (Protocollo Operativo afferente alla stabilizzazione a calce) e n. 28 (buone pratiche operative per limitare la dispersione in atmosfera di polveri/Piano Operativo di Controllo delle polveri).

I contenuti del documento ora denominato "Piano delle Mitigazioni Ambientali in corso d'opera" saranno ricompresi in quelli del "Sistema di Gestione Ambientale del cantiere" di cui il "Protocollo Operativo afferente alla stabilizzazione a calce" e il "Piano Operativo di Controllo delle polveri" faranno parte.

Si chiede pertanto a codesta Autorità Competente di voler ammettere la presentazione di un unico insieme integrato di documenti descrittivi del "Sistema di Gestione Ambientale del cantiere" che ricomprenderà anche i contenuti del "Piano delle Mitigazioni Ambientali in corso d'opera" e, come già richiesto nei punti precedenti e per i motivi ivi esposti, di voler ammettere la presentazione di tale documentazione in una più avanzata fase di avanzamento dell'iter che condurrà alla realizzazione dell'opera.

* * *

Con il numero 37 della richiesta di integrazioni/approfondimenti, la Regione rileva quanto segue:

Piano di Monitoraggio Ambientale

37. Il "Piano di Monitoraggio Ambientale" presentato nel documento "1—10.pdf" dovrà essere integrato, per tutte le matrici coinvolte, negli aspetti di seguito indicati.

[seguono i punti dal n. 38 al n. 68, qui omessi]

Il proponente dovrà inviare annualmente una relazione tecnica, accompagnata dal parere tecnico di ARPA, sugli esiti di monitoraggio e le eventuali ulteriori misure adottate.

Risposta:

Si osserva quanto segue.

Sono state presentate, sia da parte di Enti istituzionali sia da parte di numerosi altri soggetti, numerose osservazioni, diverse delle quali sono mirate non solo alla effettuazione di studi maggiormente approfonditi su varie matrici ambientali, ma anche all'inserimento nell'ambito del progetto di possibili ulteriori opere mitigative e/o compensative. Lo stesso insieme delle opere di progetto è dunque suscettibile di adeguamento e/o ridefinizione.

Inoltre risulta ad oggi difficile definire l'esatto orizzonte temporale di esecuzione dell'intervento e dunque anche l'orizzonte temporale per l'avvio del monitoraggio.

In un simile contesto, tenuto presente che l'attuale fase mira solamente al rinnovo della pronuncia di compatibilità ambientale, che risulta sussistere la possibilità di dover apportare modifiche o integrazioni alle opere e che risultano tuttora incerti i tempi di esecuzione, considerato tutto ciò, risulterebbe prematuro definire tutti i dettagli "definitivi" circa il monitoraggio ambientale.

Fermo restando che dovrà esservi un aggiornamento e che dovranno esservi integrazioni circa le disposizioni concernenti il monitoraggio, l'addentrarsi ora nella redazione di un progetto di dettaglio del sistema di monitoraggio comporterebbe un elevato dispendio di tempo e di risorse per ottenere un risultato che risulterebbe essere comunque intermedio e non il sistema "definitivo" che ARPAV auspicherebbe, vista la probabile necessità di dover apportare modifiche o integrazioni alle opere.

Si chiede quindi di consentire a questa Società Proponente di fornire la revisione del piano di monitoraggio ambientale, in accoglimento delle richieste di modifica/integrazione che codesta

Autorità riterrà meritevoli di accoglimento, in un successivo momento di approfondimento della progettazione e della correlata redazione del PMA.

* * *

Relativamente ai punti della nota della Regione del Veneto – Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale non esplicitamente trattati nelle presenti considerazioni, questa Società provvederà alle integrazioni necessarie conformemente alle determinazioni formalizzate dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 24, c. 4, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(Ing. Carlo Costa)


PF/VOG/DQ/MT
Lett299_MTE_considerazioniRegVeneto_vog